

VALANGHE, RESPONSABILITÀ E GIURISPRUDENZA

TRENTA VITTIME E TRENTACINQUE FERITI È IL BILANCIO VALANGHE 2014-2015 IN ITALIA E IL RISCHIO È IN CONTINUO AUMENTO, CON L'INCREMENTO DEL TURISMO. SECONDO IL CODICE PENALE CAUSARE UNA VALANGA RIENTRA FRA I REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA A PRESCINDERE DALLE CONSEGUENZE. I CONTENUTI DI ALCUNE SENTENZE A TITOLO D'ESEMPIO.

Nel corso del seminario internazionale *Valanghe e diritto*, tenutosi a Davos nel giugno 2015 è stato comunicato, che “negli ultimi 20 anni (dall'inverno 1994/95 all'inverno 2013/14), le valanghe hanno causato in Svizzera circa 22 vittime all'anno.

Nell'intero arco alpino le vittime sono state circa 100 all'anno”, inoltre le statistiche attestano che in Svizzera negli ultimi 20 anni solo il 10% dei processi intentati si sono conclusi con sentenze di condanna del responsabile.

In Italia nell'anno 2014/2015 si sono avuti 89 incidenti da valanga comportanti in totale 150 travolti di cui 85 illesi, 35 feriti e 30 deceduti (fonte www.aineva.it); nello stesso periodo in Francia si sono avute 59 valanghe, di cui 29 mortali, con 45 deceduti, 36 feriti, 62 persone seppellite, 45 illese (fonte www.anena.org/5041-bilan-des-accidents.htm).

È evidente quindi che si tratta di un fenomeno di rilevanza sociale sempre maggiore; del resto chi frequenta la montagna da molti anni può facilmente testimoniare che il numero di persone che si dedica ad attività in alta montagna, su neve naturale e non battuta, luoghi dove più accentuato è il rischio valanghe, è in continua espansione.

Come tutti i fenomeni sociali, anche questo settore è soggetto a discipline di carattere giuridico, che fissano i principi cui riferirsi nel caso in cui insorgano questioni che, vuoi per obbligo di legge (procedibilità di ufficio), vuoi per impulso dei diretti interessati (querela, azioni civili), vanno decise in sede giudiziaria. Peraltro è principio generale di ogni diritto nazionale quello della sua onnicomprensività, ovvero non esistono settori o attività che non ne siano soggetti. In altri termini, anche le attività di montagna sono oggetto di disciplina giuridica, non esistendo per il diritto “zone franche” di alcuna natura.

Anzi, l'Italia nel settore sembra avere una disciplina più severa in quanto, rispetto



agli altri paesi dell'arco alpino, è l'unica a prevedere il reato di valanga, ovvero sia il fatto di causare una valanga è considerato reato in sé, a prescindere dalla ricorrenza o meno di conseguenze effettive per le persone (morte o lesioni personali, nel qual caso più correttamente si parla di incidenti da valanga).

Il reato è previsto all'art. 426 codice penale (cp) secondo cui “*chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni*”; si tratta di un reato a forma dolosa, che ricorre solo qualora vi sia la consapevolezza e la volontà di cagionare una valanga, ricorrenza che, come ben si comprende, è pressoché puramente ipotetica (nonché difficile da provare).

Ben più rilevante è invece la forma colposa del reato, previsto dall'art. 449 cp, che punisce “*chiunque... cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*”; orbene, tra gli “altri disastri” rientra l'accadimento di una valanga di cui al predetto art. 426 cp. Entrambe le forme di reato sono procedibili di ufficio, e quindi in caso di valanga si aprirà sempre un procedimento penale.

Che cos'è una valanga? Il codice non definisce in modo preciso la nozione di valanga, ma vi sono alcune norme che consentono di delimitarne meglio i confini. Innanzi tutto lo stesso art. 449 cp, che (così come l'art. 434 cp) la fa rientrare nella nozione di “disastro”, e quindi di un evento di una certa imponenza, di dimensioni assai significative. Levento, per quanto non necessariamente eccezionale o immane, deve comunque essere tale da avere effetti gravi, complessi ed estesi; di recente la Cassazione ha ritenuto che esso è “*un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile*” (Cass. sent. n. 14859 del 13/03/2015). Cass. sent. n. 7941 del 19/11/2014 parla di “*macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto*”.

Altro elemento fondamentale si evince dal “Titolo” del codice penale nell'ambito del quale è inserito anche il reato di valanga, che nel caso in oggetto identifica chiaramente anche il bene giuridico

(l'oggetto, il valore), che la norma vuole tutelare. Tale "Titolo" è denominato "dei delitti contro l'incolumità pubblica"; si tratta cioè di reati finalizzati a preservare l'integrità fisica di un numero indeterminato e rilevante di persone (Cass. sez. 4, sentenza n. 15444 del 18/01/2012). Ciò ha portato la giurisprudenza più accorta a ritenere che il reato di valanga ricorra solo laddove le stesse coinvolgono o rischino di coinvolgere zone antropizzate. In altri termini, le valanghe provocate fuori pista in zone lontano dai centri abitati o comunque da zone abitualmente frequentate ove si svolgono le normali attività umane (quale a es. può essere anche una valanga che coinvolga una area sciabile organizzata - piste da sci), non sono rilevanti penalmente. Su questa stessa linea interpretativa può sostenersi, a mio parere, che anche le valanghe provocate su percorsi altamente frequentati (mi è capitato di percorrere "classiche" frequentate da più di un centinaio di scialpisti) rientrino nelle zone antropizzate.

La condotta di chi cagiona una valanga deve avere natura colposa; quindi un eventuale processo tenderà ad accertare se vi è una condotta attribuibile all'autore del reato per la violazione di regole di prudenza, negligenza, imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline (colpa specifica). Per negligenza si intende la trascuratezza, la scarsa attenzione (l'aver affrontato un pendio sostenuto senza porsi il problema di verificarne la tenuta); per imprudenza, l'avventatezza o la scarsa ponderazione in quel che si fa (l'aver capito che un determinato pendio era a rischio valanghe, soprattutto se sovraccaricato da più persone, ma aver deciso ugualmente di percorrerlo; aver scelto un percorso a rischio, piuttosto che uno più agevole); per imperizia si intende la carenza nell'uso

delle nozioni e capacità tecniche connesse del proprio ruolo (ad es. non sapere che un pendio già ghiacciato costituisce un piano di scivolamento per neve caduta di recente; non essere in grado di fare adeguate valutazioni in loco); per inosservanza alle discipline del settore si intende il mancato rispetto delle regole di condotta specifiche fissate espressamente da leggi, regolamenti, specifiche discipline (tali sono ritenuti anche i disciplinari ufficiali Cai), ordini (ad es. il mancato rispetto di appositi cartelli posti a bordo pista, che vietano l'accesso a determinate aree perché a rischio valanghe; come ad es. previsto dall'art. 17 comma 2 lett b) della L. Provincia di Bolzano 23.11.2010 nr. 14 che impone all'utente delle aree sciistiche "attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica").

Il grado di diligenza/perizia richiesto all'autore del reato sarà tanto più alto, quanto più professionale o tecnicamente qualificato ne è il ruolo. Sono infatti prevalentemente coinvolte le figure del maestro di sci e della guida alpina, cui spesso ci si affida per escursioni fuori pista, la cui condotta va valutata per quanto ci si può aspettare da un "agente modello" che svolga quella professione; peraltro, anche agli sciatori qualsiasi sono richiesti requisiti minimi di diligenza e prudenza, quali il consultare i bollettini neve e valanghe, o conoscere la zona in cui si va. Ovviamente deve sussistere un nesso di causalità tra la condotta colposa tenuta dall'autore del reato e il verificarsi della valanga; in altri termini possono esservi condotte colpose (ad es. non possedere o non conoscere l'uso dell'Artva), che nulla hanno che fare col causare una valanga, ma che riacquistano pieno rilievo laddove alla valanga seguano eventi lesivi o letali: portare a sciare fuori pista persone senza Artva è sicuramente condotta

negligente, nonché contraria alle leggi del settore, ragion per cui, se si accerta che una valanga ha causato la morte di un seppellito a causa del ritardo con cui è stato individuato, se ne risponderà. Infatti, in caso di incidente da valanga (il settore di gran lunga più rilevante penalmente) l'autore del reato risponde del fatto che tali eventi (morte, lesioni) siano conseguenti ad una sua colpa, come sopra delineata, anche di natura omissiva. Pertanto risponderà non solo delle conseguenze di una valanga da lui direttamente provocata, ma anche ad es. della morte di una persona da lui condotta imprudentemente in una zona a rischio, a causa di una valanga staccatasi spontaneamente.

Per quanto attiene ai criteri che in giurisprudenza vengono utilizzati per verificare l'esistenza della colpa, i riferimenti più comuni sono quelli relativi al mancato esame del bollettino valanghe, all'incapacità di interpretarlo correttamente, all'imperizia nella capacità di valutare la situazione locale (pericolosità del pendio in relazione alle precipitazioni recenti), all'imperizia nella conduzione di un'escursione (ad es. affrontare un pendio/traverso particolarmente sovraccarico non uno alla volta, ma tutti insieme disordinatamente; imperizia nella scelta del percorso, ad es. affrontare direttamente un pendio o un canalone sovraccarico, invece di risalire lungo il dosso ecc.), alla negligenza, imperizia nelle dotazioni materiali (mancate attrezzatura antivalanga, imperizia nel suo uso; mancato idoneo abbigliamento).

Peraltro, tanto premesso in via generale, preferisco riportare il contenuto di alcune sentenze da cui si può meglio comprendere come la giurisprudenza si è mossa nel caso concreto.



FOTO: J. BONI - FLICKR, CC

Cass. Pen. 18.9.91 n. 9665: secondo cui “rettamente è affermata la responsabilità per il reato di cui all’art. 589 cp (omicidio colposo) di un maestro di sci incaricato di svolgere un corso di sci fuoripista, che abbia accompagnato in una zona dove era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che sono poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall’anticima di un monte. Gli insegnanti sono infatti tenuti a vigilare sull’incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell’uso e nella prassi consolidata, che deve ritenersi tacitamente richiamata ogni qualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto l’obbligo trova fondamento anche nell’art. 2043 CC che impone di non provocare danni ingiusti”

Tribunale di Torino 19.12.1997: secondo cui “la condotta degli organizzatori di un corso per guida alpina deve considerarsi colpevole per il sinistro occorso ad un allievo nell’espletamento di un’ascensione, per avere egli stessi scelto un itinerario mai praticato”¹.

Tribunale Bolzano 6.4.2002, n. 679 (inedita): si tratta di un valanga provocata da due snowboarder che ha interessato in modo consistente (scivolamento di circa 300 metri per un fronte di una ventina ed uno spessore di 2/3 metri) le prossimità di un’area sciabile (pista, e quindi una zona antropizzata) travolgendo uno dei due, senza conseguenze lesive; elementi di colpa vengono ritenuti l’essere usciti dal percorso consentito, per affrontare fuoripista un canale sovrastante una pista a sua volta chiusa “per pericolo valanghe”, come da cartellonistica apposta in loco; vi era quindi l’avviso di “una situazione tangibile e concreta di pericolo”; violando altresì l’art. 20 della legge provinciale 26.2.1981 nr. 6 che espressamente prevede “che il comportamento dello sciatore deve essere tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone o cose” (colpa speciale); la sentenza accerta altresì che gli stessi non conoscevano la zona e non erano in grado di valutare convenientemente le condizioni di innevamento e il bollettino niveometereologico (pericolo 3/4).

Cass. 8.5.2008 n. 26116: una guida di alta montagna e maestro di sci aveva condotto un gruppo di dodici sciatori a lui affidati fuori dalle piste battute e ivi, malgrado i cartelli di pericolo e di divieto, aveva deciso di effettuare con loro tre discese consecutive, durante l’ultima delle quali, dall’alto si era staccata una slavina, che



FOTO: WAT - FLICKR, CC

investiva, cagionandone il decesso, tre persone; la slavina era stata causata dal sovraccarico di peso delle persone sul pendio. Si è dato rilievo al fatto che il bollettino valanghe segnalava per quel giorno un rischio di grado 4, implicante un distacco probabile già con debole sovraccarico, valanghe spontanee di media grandezza o, in singoli casi, anche grandi valanghe; non è stato ritenuto un sufficiente motivo esimente il fatto che l’imputato aveva saggiato la resistenza del manto nevoso con la cosiddetta “prova del bastoncino”. La Cassazione afferma inoltre l’irrelevanza del fatto che la valanga potesse essere stata favorita dal movimento brusco di uno sciatore, trattandosi di una condotta il cui verificarsi, nel contesto di riferimento, era ampiamente scontata e prevedibile

Cass. 10.12.2008 n. 10789: uscita di un gruppo di scialpinisti Cai, condotti da una guida alpina, che vengono investiti da una valanga che causa la morte di tre di loro; si procede nei confronti di uno sciatore di un altro gruppo che li precedeva per omicidio e valanga colposa; la Cassazione dà rilevanza al fatto che la valanga era stata di fatto provocata dalla condotta di F.F., che arrivato in cresta, invece di procedere a piedi lasciando gli sci, come avevano fatto tutti gli altri, decideva di proseguire con gli sci tagliando il pendio, il che per le condizioni della neve (caduti 50/60 cm, su pendio sostenuto, con temperatura elevata -1/-2 C) ed il sovraccarico, causava una rottura della neve in cui sprofondava anche F.F., dando vita ad una valanga primaria, che a sua volta innescava una seconda valanga di maggiori dimensioni, che investiva il secondo gruppo; quindi annulla la sentenza di appello che aveva assolto l’imputato. Da evidenziare che in imputazione, quali elementi al fine di valutare la colposità della condotta, si

menzionano anche il fatto che in quel giorno il bollettino segnalava la possibilità di distacco di valanga anche “con debole sovraccarico” (passaggio di un singolo sciatore) ed indice di pericolo 3 marcato, ed il fatto che la pubblicistica tecnica del settore consigliava, in quelle condizioni, di non salire per la verticale, ma lungo la dorsale di cresta.

Tribunale di Bolzano sent. n. 529 del 9.11.2010: uno sci alpinista che aveva cagionato una valanga sul Radelspitze, nella quale veniva coinvolto lui solo viene assolto dal reato di valanga poiché la “zona ove è avvenuto il fatto è molto isolata e lontana da abitazioni o strade”, e quindi non vi può essere stato pericolo per la pubblica incolumità.

Tribunale di Modena 7.4.2011 n. 16 (inedita): un maestro di sci porta gli allievi, sciisticamente adeguati, su una pista abbandonata, con pendenze sostenute, dopo che di recente vi erano caduti circa 20 cm di neve fresca “bagnata”; l’imputazione è quella di non avere saputo valutare adeguatamente le condizioni della pista ed in particolare il fatto che, per la quantità ed il tipo di neve caduta, la valanga poteva essere favorita dall’esistenza di un sottostante piano di scivolamento costituito da neve ghiacciata; la valanga si stacca a seguito del forte sovraccarico costituito dal passaggio di tutti gli sciatori, mentre un primo sciatore, mandato da solo proprio per saggiare la tenuta della neve, era passato senza problemi. La valanga investiva alcuni allievi senza particolari danni fisici. Il caso si conclude con una sentenza di assoluzione. Infatti, in primis viene sostenuto che non ricorre la nozione di valanga, atteso che la stessa, per la portata limitata (un fronte di circa 30/40 m, scivolato lungo la pista per 70/80 m) e per la sua localizzazione

circoscritta, “in concreto non ha comportato un pericolo per la pubblica incolumità, bensì solo per coloro che sono stati causa dell’evento”. Inoltre non viene ritenuto che l’evento fosse prevedibile con la normale diligenza che deve connotare un maestro di sci, infatti il bollettino valanghe prevedeva per quel giorno un rischio 1, né l’imputato poteva valutare con attendibile precisione il grado di coesione che si poteva creare tra la neve caduta e quella preesistente; non viene dato eccessivo rilievo nemmeno alla circostanza che quella zona già in passato era stata soggetta a valanghe. Come prova di diligenza si è dato rilevanza al fatto di avere fatto scendere prima uno sciatore per testare la pista, nonché al fatto che l’imputato era rimasto per ultimo, proprio per poter controllare eventuali accadimenti anomali.

Tribunale di Aosta sent. civ. n. 362 del 22.10.2015 (fonte: <http://www.jusmontagna.it/>). Si tratta invero di una sentenza di natura civile, ma richiama molti principi validi anche in sede penale. L’evento riguarda una guida alpina che porta 5 sci alpinisti di modesta levatura (solo uno era in grado di effettuare le inversioni in salita); il gruppo viene investito da due valanghe spontanee (fronte di circa 100 m, per uno sviluppo di circa 400 m, con un accumulo massimo di 6 m) in rapida successione che cagionano

il decesso di uno di loro. Il procedimento penale si chiude con una sentenza di patteggiamento; il processo civile riguarda i danni richiesti dai parenti del deceduto. I profili di colpa ritenuti accertati a carico della guida sono quelli dell’imperizia e dell’imprudenza nella valutazione delle condizioni ambientali e metereologiche. Quindi per avere affrontato la gita non tenendo conto di quanto segnalato dal bollettino valanghe, non tanto per il grado di pericolo 4, bensì per il fatto che in esso si evidenziava che la quantità di neve di recente caduta (25/40 cm) era scarsamente coesa a causa di un’elevata temperatura e di uno scarso rigelo notturno; inoltre si dava atto di una forte attività eolica poiché nelle ultime 24 ore si erano verificati molti distacchi spontanei di valanghe. In via di fatto veniva accertato che già mentre il gruppo si avvicinava nel mattino al rifugio di partenza si erano percepiti distacchi spontanei; in tale situazione si contesta alla guida l’imprudenza di avere cominciato la gita in ora tarda (dopo le 15 la partenza dal rifugio, con la temperatura ancora in fase di riscaldamento, stante la stagione avanzata); di avere scelto un percorso non compatibile con i rischi segnalati (pendio tra i 30/35°); imperizia nella valutazione delle condizioni ambientali, per non avere dato rilievo al fatto che in zona erano visibili placche a vento e lastroni, per loro natura meno coese; che infine non si

era avuta l’accortezza di condurre la gita in modo da limitare i possibili rischi, in particolare omettendo di far procedere le persone in modo distanziato, così da limitare la sollecitazione sul terreno.

Ritengo infine utile riportare anche *Cass. sez. 4, sentenza n. 27964 del 06.03.2014*, che riguarda un altro settore, ma afferma principi validi anche in ambito sci alpinistico. “La guida di un gruppo di escursionisti subacquei è titolare di una posizione di garanzia, in ragione della quale egli è tenuto: a) a verificare la presenza nei partecipanti all’escursione dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti e la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell’escursione programmata; b) a scegliere il percorso più adeguato per raggiungere la meta concordata, in rapporto, non solo, alle capacità tecniche degli escursionisti ma, anche, alle effettive condizioni del mare ed ambientali, con la conseguente necessità di modificare la programmazione iniziale ove esse subiscano dei mutamenti”.

Orazio Pescatore

Presidente del tribunale di Forlì

NOTE

¹ Riv. Dir. sportivo, 1999, p. 545.

PROGETTO SAME WORLD

CAMBIAMENTI CLIMATICI, MIGRAZIONI E GIUSTIZIA AMBIENTALE A SCUOLA

Giustizia ambientale, cambiamento climatico e migrazioni ambientali sono i temi principali del progetto europeo Same World, indirizzato alle scuole e coordinato dall’associazione Cies onlus di Roma, come capofila. L’acronimo Same sta per sostenibilità, consapevolezza, mobilitazione e ambiente (in inglese *Sustainability Awareness Mobilization Environment*) e “world” richiama immediatamente l’ambito e la prospettiva globale dell’iniziativa. Il progetto, sviluppato nell’ambito dell’educazione globale per l’anno europeo dello sviluppo 2015, ha coinvolto 13 partner europei e 10 associati europei ed extraeuropei. Gli argomenti trattati, di grande attualità, mirano a raggiungere i giovani studenti europei. Puntando sui cittadini di domani, l’intento è investire a lungo termine, sapendo che, generalmente, ciò che

si impara da piccoli, difficilmente poi si dimentica. L’obiettivo è trasmettere conoscenze e informazioni per acquisire maggiori competenze e sviluppare una comprensione critica su argomenti complessi, promuovendo contemporaneamente pratiche di cittadinanza attiva, in prospettiva globale. Un progetto di apprendimento che coinvolge attivamente insegnanti e studenti in attività di mobilitazione a favore di stili di vita sostenibili. Una recentissima novità riguarda la realizzazione di un kit didattico multilingua, disponibile gratuitamente on-line, che rappresenta uno strumento molto utile per semplificare l’approccio multidisciplinare in classe alle tematiche del progetto.

Per maggiori informazioni: www.sameworld.eu (RR)

